

emanate, devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), di cui sopra.

Resta, comunque, fermo il disposto dell'articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per gli iscritti alla Gestione, l'**articolo 2** del Regolamento previsto dal **D. M. n. 282/1996**, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997.

La contribuzione volontaria deve essere commisurata all'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale e versata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

L'**articolo 3** del menzionato D. M. n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto all'**articolo 44, comma 6**, in attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi, un aumento, a decorrere dal 1°

gennaio 2003, di 2,5 punti percentuali e un ulteriore incremento di 2,5 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota di finanziamento e dell'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla Gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative, debbono essere iscritti alla Gestione dei parasubordinati, con conseguente obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

Il decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57 ha emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale decreto, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, per i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, se separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico di inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile con il sistema retributivo".

La facoltà di **totalizzazione** opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli 61 e seguenti, detta una nuova disciplina civilistica per le collaborazioni coordinate e continuative prescrivendo, con evidenti finalità antielusive, che le stesse devono essere riconducibili a un progetto o a un programma o ad una fase di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, pena la loro conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ai sensi degli **articoli 70** e seguenti, del citato decreto, affluirà alla Gestione la peculiare contribuzione (c. d. ticket) prevista per le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, extra comunitari per i piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, giardinaggio, ecc.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326**, riguardano:

- **l'articolo 44, comma 2 ultimi due periodi**, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soggetti esercenti attività di lavoro occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio, solo nel caso in cui il reddito di tali attività sia superiore a € 5.000 annue;
- **l'articolo 45** l'aumento, a partire dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, che è commisurata nella identica misura a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, lo stesso articolo, prevede l'applicazione degli incrementi dello 0,20 per cento di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**" stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336,

3 successive modificazioni;

- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'**articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi

indicata;

- all'**articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- all'**articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Il **decreto interministeriale 18 novembre 2005**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire, dal 1° gennaio 2005, alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311**, riguardano:

- **l'articolo 1, comma 157**, che apporta modifiche all'articolo 43 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e prevede l'obbligo, dal 1° gennaio 2005, di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 degli associati in partecipazione, per i quali era prevista una apposita Gestione previdenziale. Il contributo dovuto dagli associati in partecipazione è pari a quello previsto per gli iscritti alla Gestione separata ed è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato;
- **l'articolo 1, comma 158**, che apporta modifiche all'articolo 58 della legge n. 144/1998 in materia di composizione e nomina dei componenti del Comitato amministratore del Fondo per la Gestione dei parasubordinati. In particolare: il numero dei componenti passa da tredici a dodici; i membri passano da sei a cinque e sono designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo stesso; il Comitato amministratore è presieduto dal Presidente dell'Inps o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 21 mln e uscite per 166 mln; la differenza fra le due poste di 145 mln, a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in milioni di euro)			
2001	18	127	145	145
2002	17	133	150	150
2003	17	137	154	154
2004	20	143	163	163
2005	21	145	166	166

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2005 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 2004.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2004	PREVENTIVO 1° nota var.ne 2005	PREVENTIVO AGGIORNATO 2005	CONSUNTIVO 2005
(in migliaia di euro)				
ENTRATE:				
Contributi ordinari	17.860	8.238	7.661	19.542
Quote di partecipazione degli Iscritti.....	119	54	85	112
Redditi e proventi patrimoniali.....	1	1	1	1
Trasferimenti da altre gestioni Inps.....	22	20	20	1
Recupero contr. Int su mutui acq.immobili inv. unitari	0	0	0	(...)
Poste correttive e compensative di uscite	1.350	600	600	322
Entrate non classificabili in altre voci.....	32	4	25	99
Proventi per alienazione del diritto di opzione su acquisto azioni	1	0	0	-
Canone d'uso netto immobili strumentali.....	3	4	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	157	726
Prelevi da accantonamenti vari.....	5	4	4	16
TOTALE DELLE ENTRATE.....	19.393	8.925	8.555	20.821
Trasferimento dalla G.I.A.S.....	143.415	151.075	151.595	144.681
TOTALE A PAREGGIO.....	162.808	160.000	160.150	165.502
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	156.967	155.281	155.003	160.030
Trasferimenti passivi.....	2.266	676	741	1.738
Spese di amministrazione	974	1.048	1.065	1.000
Oneri finanziari.....	2.506	2.923	3.274	2.658
Contributo conto interessi agli Inquilini.....	2	3	3	2
Oneri tributari.....	31	37	32	31
Poste correttive e compensative di entrate	30	30	30	3
Uscite non classificabili in altre voci.....	5	2	2	3
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	0	12
Svalutazione e deprezzamenti.....	27	0	0	25
TOTALE DELLE USCITE.....	162.808	160.000	160.150	165.502

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2005, si forniscono alcune delucidazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti -

Determinati in 20 mln sono suddivisi tra contributi relativi al trattamento di pensione e quelli per il trattamento di fine rapporto.

Presentano un incremento rispetto al consuntivo del 2004 (2 mln) derivanti da contributi relativi ad anni precedenti.

Quote di partecipazione degli iscritti - Pari a 112 mgl, attengono per 95 mgl ai valori capitali di riscatto. I rimanenti 18 mgl si riferiscono ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro e a quelli connessi con l'estensione su base volontaria del regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro prevista dall'art. 44 della L.289/2002.

Poste correttive e compensative delle uscite - Figurano per 322 mgl, riguardano i recuperi di rate di pensione effettuati a seguito di ricostituzioni pensionistiche.

Entrate non classificabili in altre voci - Accertate in complessivi 99 mgl, comprendono partite di varia natura di cui si fornisce l'analisi nell'allegato n. 3.

Prelievi da riserve tecniche e fondi di accantonamento vari -

Ammontano a complessivi 16 mgl e riguardano il prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge n. 336/1970, per fronteggiare le uscite dell'anno.

Spese per prestazioni istituzionali - L'onere per la voce in esame, analizzato nell'allegato n. 4, ammonta a complessivi 160,030 mln con un aumento di 3,063 mln rispetto all'esercizio 2004. Esso attiene per 147,295 mln a rate di pensioni e per 12,735 mln al trattamento di fine rapporto. La voce è completata dall'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità.

L'importo per rate di pensioni è al netto della parte di natura non previdenziale (6,477 mln) posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nonché dell'onere per l'assegno al nucleo familiare (479 mgl) a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'incremento del predetto onere contempera la diminuzione del numero delle pensioni vigenti ed il più elevato importo medio annuo delle stesse, anche per effetto della perequazione automatica attribuita nella misura del 2,0%.

L'onere relativo al trattamento di fine rapporto presenta un aumento, rispetto al 2004, di 3,015 mln.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2004 e 2005 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2004	Vecchiaia	202	3.988.225	19.744
	Invalidità	3	60.754	20.251
	Superstiti	165	1.605.053	9.728
	Totale	370	5.654.032	15.281
2005	Vecchiaia	157	3.311.495	21.092
	Invalidità	5	100.874	20.175
	Superstiti	202	2.047.840	10.138
	Totale	364	5.460.209	15.001

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2004	Vecchiaia	5.669	101.818.455	17.961
	Invalidità	98	1.407.646	14.364
	Superstiti	4.259	40.679.878	9.552
	Totale	10.026	143.905.980	14.353
2005	Vecchiaia	5.631	104.836.329	18.618
	Invalidità	95	1.444.594	15.206
	Superstiti	4.348	42.465.404	9.767
	Totale	10.074	148.746.327	14.765

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi(*)	Prestazioni	Rapporto Iscritti Pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
			(in milioni di euro)			
2001	1.610	10.520	16	140	0,15	0,12
2002	1.190	10.342	14	144	0,12	0,10
2003	985	10.209	14	149	0,10	0,09
2004	773	10.026	18	157	0,08	0,11
2005	1014	10.074	20	160	0,10	0,12

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti".

Trasferimenti passivi - Quantificati in complessivi 1,738 mln, sono costituiti:

- per 1,569 mln dai trasferimenti allo Stato e ad altri Enti, come analizzato nell'allegato n. 5;
- per 98 mgl dai trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS, prevalentemente per valori di copertura di periodi assicurativi;
- per 71 mgl al contributo di solidarietà, dovuto ai sensi della legge n. 41/1986, a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spese di amministrazione - L'importo, stimato in 1,0 mln è costituito per 995 mgl quale quota parte delle spese di amministrazione rilevate complessivamente dall'Istituto ed attribuite alle gestioni in base ai criteri previsti dal Regolamento di contabilità dell'I.N.P.S. e per 5 mgl dalle spese connesse alla gestione e alla vendita degli immobili cartolarizzati.

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati delle predette spese rilevate negli anni 2004 e 2005.